

DELIBERA N. 225/20/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
PREVITERO /TIM S.P.A./WIND TRE S.P.A.
(GU14/162621/2019)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 28 maggio 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre*

2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare “*ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti*”, opportuno procedere all'adozione del provvedimento finale;

VISTA l'istanza dell'utente sig.ra Previtero del 15 agosto 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, titolare dell'utenza telefonica n. 0833266xxx, nel corso della procedura ha rappresentato quanto segue:

a. cliente WIND Tre, in data 10 gennaio 2018, aderiva a un'offerta commerciale di TIM denominata “*TIM Smart Fibra+*” mediante compilazione *on-line* dell'ordine d'acquisto EC-103076612, con richiesta di migrazione del numero di telefono 0833266xxx.

b. in data 24 luglio 2018, senza ricevere alcun preavviso, WIND Tre sospendeva il servizio di navigazione Internet tramite il numero di telefono 0833266xxx e cambiava il profilo tariffario “*Absolute+*” in “*Noi Unlimited*”, senza alcuna motivazione e consenso espresso dell'istante alla predetta modifica di cambio tariffario;

c. in data 29 luglio 2018 l'istante formalizzava a mezzo PEC i reclami a entrambi gli operatori in ordine alla mancata migrazione in TIM, alla sospensione del servizio ADSL e all'applicazione di un piano tariffario diverso da quello richiesto e attivo fino al 24 luglio 2018; tuttavia entrambi i reclami, seppure reiterati nel tempo, non venivano riscontrati;

d. in data giorno 5 ottobre 2018 WIND Tre emetteva la fattura n. W1816648062, con modifica del piano tariffario da "Absolute+" a "Noi Unlimited+ con Absolute ADSL" il 23 luglio 2018 e poi alla sola "Noi Unlimited+" a partire dal 24 luglio 2018, senza fornire alcuna informazione sulle condizioni economiche applicate;

e. in data 29 ottobre 2018, WIND Tre, in sede di archiviazione di provvedimento temporaneo, comunicava *«per l'utenza 0833266xxx risulta pervenuta richiesta di migrazione Wind Donating-Telecom Recipient (cod.sessione 4249987) in data 11/01/2018 contenente sia il CMD fonia che adsl, avanzata in Fase3 . Per la componente fonia risulta pervenuto scarto TIM in data 27/09/2018; mentre per la componente adsl è pervenuto espletamento in data 23/07/2018. Non si ravvedono responsabilità Wind. Qualora l'istante voglia ritornare ad essere utente WIND Tre per la componente adsl dovrà comunicarci il codice di migrazione del suo attuale operatore»*;

f. a fronte di tale informativa l'istante, in data 3 novembre 2018, sempre in pendenza della procedura conciliativa, formalizzava istanza di adozione di provvedimento temporaneo per la riattivazione dei servizi nei confronti della società TIM;

g. dopo pochi giorni, in data 9 novembre 2018 l'istante riceveva un contatto telefonico dall'operatore TIM che le proponeva l'offerta "TIM Connect Fibra", inviando le relative informazioni a mezzo posta elettronica;

h. malgrado i ripetuti reclami e quanto disposto dal provvedimento temporaneo n. GU5/39966/2018 del 23/11/2018" e dal provvedimento temporaneo n. GU5/67554/2019 del 23/01/2019, la migrazione da WIND Tre a TIM non è mai avvenuta.

In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste:

- i. la liquidazione di un indennizzo per la mancata attivazione dell'offerta "TIM Smart Fibra+", previa migrazione della numerazione 0833266xxx;
- ii. la liquidazione di un indennizzo per la sospensione del servizio di connettività dal 24 luglio 2018;
- iii. la liquidazione di un indennizzo per l'attivazione di un profilo tariffario non richiesto "Noi Unlimited+", in luogo del piano richiesto "Absolute+" attivo fino al 24 luglio 2018;
- iv. lo storno e/o il rimborso degli importi eccedenti l'offerta sottoscritta;
- v. la liquidazione di un indennizzo per mancata risposta ai reclami.

2. La posizione degli operatori

L'operatore TIM, nell'ambito del contraddittorio, ha rappresentato quanto segue:

«in ordine a quanto espresso e richiesto da parte istante nell'articolate esposizione di cui al GU14, si rileva che l'utenza 0833266xxx risultava essere intestata a PICCIOLO LUCIA (c.f. PCCLCU31D45D883L) ed ubicata in Via Foggia, 4 - 73014 Gallipoli, (LE) ed era in ULL con altro gestore dal 10/03/2016. Per tale numero, è presente una richiesta di rientro avanzata, tramite canale web, con ordine ec - 103076612 del 10/01/2018 (Doc. 1), effettuato da Previtero (c.f. PRVSNT66P58D883Q). A fronte di tale richiesta, in data 21/01/2018, si generava ordine di rientro (Doc. 1), con DRO del 19/01/2018, DAC del 30/01/2018, rimodulata al 12/02/2018, che veniva scartato per Ko tecnico in accoglienza e notificato ad OLO il 27/09/2018, come da schermate che si producono (Doc. 3). Dalla data dell'annullamento dell'ordine, non si riscontrano altre richieste di rientro, né reclami volti a contestare il mancato passaggio in Tim. In data 07/11/2018, è stato depositato il GU5, a fronte del quale TIM ha contattato la Sig.ra Previtero, con cui ha fissato l'appuntamento per la registrazione del v.o. di rientro in data 12/11/2018. Dopo tale contatto la Sig.ra Privitera non ha più risposto alle chiamate di TIM chiamate ed il provvedimento è stato archiviato. Successivamente in data 17/01/2019, è stato depositato un secondo GU5 a fronte del quale TIM ha tentato nuovamente di contattare la Sig.ra Previtero che, tuttavia, si rifiutava di registrare il nuovo vocal order di rientro, affermando che il piano tariffario disponibile al momento del contatto non era corrispondente con quanto indicato al momento della richiesta di gennaio 2018. È presente un reclamo pec dell'11/12/2018 non riscontrato in quanto era già stato avviato il procedimento presso il Corecom. Non sono più state avanzate richieste di rientro e non presenti altri reclami. Alla luce di quanto esposto ed in virtù di quanto affermato dalla Sig.ra Privitera, alla DAC, Infostrada non aveva provveduto al rilascio dei circuiti, da cui è derivato il KO accoglienza (Doc. 4). Infostrada ha quindi provveduto anche ad una variazione unilaterale del contratto della parte istante ed il disservizio lamentato in data 24/07/2018 non è imputabile a TIM. In virtù del rifiuto da parte dell'utente alla registrazione del vocal order di rientro, non si ritiene che Tim sia responsabile del mancato rientro. Allo stato, pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di indennizzi».

Sulla base di tali circostanze l'operatore ha chiesto il rigetto delle richieste dell'istante.

L'operatore WIND Tre, nell'ambito del contraddittorio, ha dichiarato quanto segue: *«in data 10/03/2016, a fronte della sottoscrizione del contratto n. 1205721730563, veniva attivata l'utenza 0833266xxx in accesso WLR con offerta Absolute+ (Allegato 1). Nel gennaio 2018 perveniva richiesta di migrazione nello scenario Wind Donating-Telecom Recipient, la stessa veniva tuttavia scartata da TIM per ciò che concerne la componente fonia (Allegato 2 e 3) che, a far data dal 23/07/2018, rimaneva pertanto attiva sui sistemi Wind non più con offerta bundle voce e adsl Absolute bensì con offerta solo voce Noi Unlimited+ (Allegato 4), al contrario la componente Adsl veniva acquisita dal gestore TIM (Allegati 5 e 6). In data 24/07/2018, alla cliente veniva confermato il listino solo voce attivato in conseguenza della mancata migrazione, da parte di TIM, della componente fonia (Allegato 7). In data 29/07/2018, a seguito della ricezione di una mail pec avente ad oggetto "Richiesta ripristino Absolute+, si procedeva in data*

08/08/2018 con un contatto alla cliente finalizzato a fornire informazioni circa la modalità di attivazione del servizio adsl come da lei richiesto; alla cliente veniva quindi comunicato che sarebbe stato necessario avviare un processo di migrazione nello scenario Wind Recipient-TIM Donating con comunicazione, da parte sua, del codice di migrazione (Allegato 8 e 8.1). Successivamente alcuna richiesta di migrazione perveniva alla convenuta. Quanto sopra evidenziato veniva altresì ribadito in data 26/10/2018 in risposta al provvedimento GU5/34147: [...]qualora l'istante voglia ritornare ad essere utente WIND Tre per la componente adsl dovrà comunicarci il codice di migrazione del suo attuale operatore e in data 08/11/2018 in risposta a provvedimento GU5/40117 a seguito del quale veniva altresì specificato Non si ravvedono responsabilità Wind Tre che ha dato seguito alla richiesta di migrazione in ambito Donating nei modi e nei tempi previsti dal processo. Anche successivamente ai provvedimenti GU5 alcuna richiesta di migrazione perveniva alla convenuta. Relativamente alla fatturazione, preme evidenziare che i reclami della cliente volti a ottenere lo storno dei conti telefonici sono stati riscontrati come da documentazione che si allega opportunamente in atti (Allegati da 9 a 11) L'attuale posizione debitoria ammonta a €475.27 (Allegato 12). Non si rileva, pertanto, responsabilità di Wind Tre in merito alla mancata migrazione dell'utenza fissa che, rimasta attiva su rete Wind, doveva necessariamente prevedere un listino solo voce ovvero NoiUnlimited. La cliente veniva oltretutto opportunamente informata come da documentazione in atti anche relativamente alla regolarità nella fatturazione. Voglia pertanto l'adito Corecom rigettare qualsivoglia richiesta di indennizzo anche in ordine a presunte mancate risposte ai reclami».

Sulla base di tali circostanze l'operatore ha chiesto il rigetto delle richieste dell'istante.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste di parte istante possono trovare parziale accoglimento per i motivi che seguono.

Per quanto concerne la mancata attivazione dell'offerta "TIM Smart Fibra+" previa migrazione della numerazione n. 0833266xxx, a fronte della richiesta di attivazione del 10 gennaio 2018 e a far data dall'ordinativo di rientro della linea WLR processato dalla società TIM S.p.A. in data 19 gennaio 2018, con DAC del 30 gennaio 2018, rimodulata al 12 febbraio 2018 si evince dalla copia delle schermate presenti nel fascicolo documentale il tracciamento di un "KO tecnico delivery - Accoglienza" del 21 gennaio 2018 che però è stato notificato all'OLO con notevole ritardo, ovvero solo in data 27 settembre 2018. Al riguardo, va evidenziato che la società TIM S.p.A., quale *recipient*, né nel corso dell'interlocuzione con l'istante, né nel corso della presente procedura, ha dimostrato di avere provveduto a informare l'istante medesimo in ordine alla sussistenza di eventuali impedimenti tecnici, incidenti sul *delivery* della richiesta di trasferimento della predetta risorsa numerica; né ha fornito le motivazioni in ordine al predetto KO tecnico. Invero, a seguito dell'annullamento dell'ordinativo di *delivery* di rientro del 27 settembre 2018, detta società non ha fornito alcuna evidenza documentale in ordine

all'informativa resa all'istante e non ha dimostrato di avere riscontrato i reclami inviati dall'istante a mezzo PEC a far data dal 29 luglio 2018. Si deve infatti evidenziare che la prima interlocuzione è intercorsa solo a seguito dell'istanza del 3 novembre 2018 di adozione del provvedimento temporaneo, allorquando in data 9 novembre 2018 mediante contatto *inbound* l'operatore ha proposto all'istante l'offerta "*TIM Connect Fibra*" mediante invio delle relative informazioni a mezzo *email*. Tuttavia, da quanto emerso in sede di istruttoria, dalla predetta proposta commerciale prospettata da TIM in data 9 novembre 2018 e, ancor di più, dalla successiva data del 23 novembre 2018 di adozione del provvedimento temporaneo, si deve rilevare che l'istante non ha mai inteso procedere alla registrazione del *verbal order*, propedeutico all'avvio del processo di rientro del numero 0833266xxx (che non era nella disponibilità di TIM, tale modalità era l'unica per riattivare il numero in TIM). Tale rifiuto si evince anche dalla asserzione contenuta nella memoria di replica *«la richiesta di Telecom Italia di un mio "vocal order" e/o l'obbligo da parte mia di formulare un "vocal order" (successivo all'ordine d'acquisto EC-103076612 del 10/01/2018) per l'attivazione dei servizi non è previsto da alcuna norma vigente o condizione contrattuale (Telecom Italia non cita alcuna norma vigente o condizione contrattuale in relazione alla sua richiesta di un mio "vocal order")»*. Pertanto, è possibile rilevare che la mancata attivazione dell'offerta "*TIM Smart Fibra+*" previa migrazione della numerazione n. 0833266xxx, imputabile esclusivamente alla società TIM S.p.A., è circoscritta al periodo intercorrente dal 21 gennaio 2018 (*dies a quo*, computato con riferimento alla prima data di notifica di KO tecnico) al 23 novembre 2018 (data di adozione di provvedimento temporaneo) per il numero complessivo di 306 giorni. Nello specifico, per tale disservizio non può che riconoscersi il diritto dell'istante alla corresponsione di un indennizzo da computarsi secondo parametro di euro 1,50 *pro die* previsto dall'articolo 7, comma 1, del *Regolamento sugli indennizzi* secondo il quale *"in caso di ritardo nell'espletamento della procedura di cambiamento di operatore, l'operatore responsabile è tenuto a corrispondere l'indennizzo in misura pari a euro 1,50 per ogni giorno di ritardo, salvo nei casi di malfunzionamento, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6"*, in considerazione del fatto che comunque l'utenza telefonica, già attiva e disponibile in WIND Tre S.p.A., non è stata comunque disservita. *Ergo*, la richiesta dell'istante di cui al punto i. deve ritenersi accoglibile.

Parimenti accoglibile deve ritenersi la richiesta dell'istante di cui al punto ii., di liquidazione di un indennizzo per la sospensione del servizio di connettività che è stata causata dalla disattivazione dell'accesso alla rete processata dalla società WIND Tre S.p.A. Infatti, dalla copia della schermata prodotta da detto operatore, si evince la dicitura "*Out di accesso migrato*" con stato "*dismesso definitivamente*" risalente alla data del 23 luglio 2018; sul punto, la società WIND Tre ha asserito in memoria che la sospensione del servizio di connettività è stata causata dalla migrazione del relativo accesso in TIM; tuttavia non ha fornito alcuna evidenza documentale in ordine alla previa validazione e all'acquisizione della notifica di espletamento della migrazione da parte di TIM segnatamente al circuito DSL. Invero, nel corso dell'istruttoria, detta società si è limitata ad allegare alla memoria copia del *print* recante "*Interazioni storicizzate*", da cui emerge che nella data del 24 luglio 2018 sono tracciati numerosi contatti *inbound* con annotazioni

diverse “*gestione della disdetta,*” “*assenza di portante,*” “*competenza assistenza tecnica ADSL*”; ma solo in riscontro all’adozione del provvedimento temporaneo detta società ha rappresentato la necessità di interessare la società TIM S.p.A. per l’acquisizione del codice di migrazione necessario per il ripristino della funzionalità del servizio di connettività.

Pertanto, la richiesta dell’istante di cui al punto ii. deve ritenersi accoglibile, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del *Regolamento sugli indennizzi*, secondo il parametro di euro 7,50 *pro die* computato per il numero complessivo di 102 giorni dal 24 luglio 2018 al 3 novembre 2018 data di richiesta di riattivazione in TIM del servizio telefonico e del servizio ADSL.

Per quanto concerne la richiesta dell’istante di cui al punto iii., di liquidazione di un indennizzo per profilo tariffario non richiesto, si deve evidenziare che la responsabilità ascrivibile alla società WIND Tre S.p.A. inerisce esclusivamente all’attivazione e alla conseguente fatturazione indebita del profilo tariffario “*Noi Unlimited+*” non richiesto, in luogo di quello richiesto “*Absolute+*”, atteso che dalla documentazione acquisita agli atti emerge che detta società non ha documentato alcuna richiesta espressa in ordine alla modifica dell’offerta commerciale originariamente sottoscritta. Pertanto, nel caso di specie, trova applicazione l’articolo 9, comma 2, del *Regolamento sugli indennizzi*, secondo il quale “*nei casi di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, l’indennizzo è applicato nella misura di euro 2,50 per ogni giorno di attivazione*” per il numero complessivo di 433 giorni intercorrenti dal 5 ottobre 2018 (data di primo addebito, come si evince dalla fattura n. W1816648062, prodotta in copia agli atti) al 12 dicembre 2019 (data di udienza di discussione coincidente con la data di ultimo accertamento). Per le medesime motivazioni accoglibile deve ritenersi anche la richiesta correlata di cui al punto iv., di storno degli importi fatturati in eccedenza all’offerta originaria.

Da ultimo, la richiesta dell’istante di cui al punto v., deve ritenersi accoglibile, segnatamente all’indennizzo per mancato riscontro ai reclami, a partire dal primo scritto inviato a mezzo PEC del 29 luglio 2018, da computarsi in base al parametro previsto dall’articolo 12, comma 1, del *Regolamento sugli indennizzi* secondo il quale “*l’operatore, se non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell’Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00*”. Infatti, nel corso della presente istruttoria entrambi gli operatori non hanno dimostrato di avere gestito le richieste di attivazione dei servizi e di regolarizzazione contabile. Di conseguenza, a fronte del reclamo scritto inoltrato dall’istante in data 29 luglio 2018, in considerazione dei 319 giorni intercorrenti dal 28 agosto 2018 (scaduti i 30 giorni utili per fornire risposta in conformità a quanto disposto dalle condizioni generali di contratto) al 13 giugno 2019, data di prima interlocuzione tra le parti innanzi al CORECOM Puglia, l’istante ha diritto alla corresponsione dell’importo di euro 300,00 a titolo di indennizzo per il mancato riscontro, da liquidarsi da ciascun operatore. Al riguardo va presa in considerazione il principio di “*risposta cumulativa*” facendo leva sulla previsione di cui al comma 2, del medesimo articolo 12, secondo cui “*l’indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria indipendentemente dal numero delle utenze interessate dal*

reclamo e anche in caso di reclami reiterati o successivi, purchè riconducibili al medesimo disservizio”.

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L’Autorità accoglie parzialmente l’istanza della sig.ra Simonetta Previtero nei confronti di TIM S.p.A. e WIND Tre S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società TIM S.p.A. è tenuta a corrispondere in favore dell’istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e secondo le modalità in istanza, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza:

- i. euro 459,00 (quattrocentocinquantanove/00) a titolo di indennizzo per mancata attivazione dell’offerta “*TIM Smart Fibra+*” previa migrazione della numerazione n. 0833266xxx;
- ii. euro 300,00 (trecento/00) a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo.

3. La società WIND Tre S.p.A. è tenuta a stornare gli importi attualmente insoluti inerente all’utenza telefonica n. 0833266xxx, fatturati in eccedenza all’offerta “*Absolute+*”, sottoscritta contrattualmente.

4. La società WIND Tre S.p.A. è tenuta a corrispondere in favore dell’istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e secondo le modalità in istanza, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza:

- i. euro 765,00 (settecentosessantacinque/00) a titolo di indennizzo per sospensione del servizio ADSL sulla numerazione n. 0833266xxx;
- ii. euro 1.082,50 (milleottantadue/50) a titolo di indennizzo per attivazione di profilo tariffario non richiesto “*Noi Unlimited+*”;
- iii. euro 300,00 (trecento/00) a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo.

5. Le predette Società sono tenute, altresì, a comunicare a questa Autorità l’avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

6. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

7. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone